



# **CITTA' DI NICOTERA**

**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**AREA TECNICA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO, CUSTODIA**  
**DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA**  
**FRAZIONE COMERCONI DI NICOTERA DI COMPETENZA COMUNALE**  
**PER ANNI DUE**

**SETTEMBRE 2016**

## Sommario

CAPITOLO I - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	3
ART. 2 - ONERI A CARICO DELL'ENTE .....	4
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	4
CAPITOLO II - SERVIZIO E CONSEGNA DELLE OPERE .....	5
ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO .....	5
ART. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	5
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA .....	6
ART. 7 - CAUZIONI E <i>POLIZZE</i> ASSICURATIVE .....	6
ART. 8 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE .....	6
ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO .....	7
ART. 10 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 11 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'APPALTATORE .....	7
ART. 12 - STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO .....	7
ART. 13 - RICONSEGNA DELLE OPERE A FINE SERVIZIO .....	7
CAPITOLO III OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	8
ART. 14 - CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO .....	8
ART. 15 - CUSTODIA .....	8
ART. 16 - AREE A VERDE .....	9
ART. 17 - INCONVENIENTI E DANNI A TERZI .....	9
ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 20 - <i>TRATTAMENTO</i> E TUTELA DEI LAVORATORI .....	10
ART. 22 - DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI.....	11
ART. 21 - MEZZI MECCANICI - MATERIALI - ATTREZZI - CARTELLI DI CANTIERE .....	12
ART. 23 - LIMITI ALLO SCARICO .....	12
ART. 24 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA .....	13
ART. 26 - DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO .....	14
ART. 28- AFFIDAMENTO DI NUOVO IMPIANTO.....	16
ART. 29 - DISMISSIONE ANTICIPATA D'IMPIANTO .....	16
CAPITOLO IV - ONERI A RICHIESTA .....	17
ART. 30 - RINNOVAMENTI, POTENZIAMENTI O ADEGUAMENTI DI MACCHINE, APPARECCHIATURE ED OPERE .....	17

ART. 33 - ONERI ULTERIORI A RICHIESTA .....	17
CAPITOLO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE ART. 34 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	17
ART. 37 - COLLAUDAZIONE .....	18
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VARIE .....	18
ART. 38 - TEMPO UTILE PER DARE ESECUZIONE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AGLI ONERI A RICHIESTA .....	18
ART. 39 - SOSPENSIONE .....	19
ART. 40 - PROROGHE .....	19
ART. 41 - DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI .....	19
ART. 42 - RECESSO DAL SERVIZIO .....	19
ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	19
ART. 44 - DIVIETO DI PRELIEVO DEI LIQUAMI .....	19
ART. 45 - ACCESSO SULLE OPERE .....	19
ART. 46 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI, NORME DEL CODICE CIVILE, DEFINIZIONE CONTROVERSIE, LEGGI STATALI E REGIONALI .....	20
ART. 47 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	20

## **CAPITOLO I - OGGETTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'appalto regolato dai presente Capitolato concerne la concessione del Servizio di gestione, controllo e ordinaria manutenzione dell'impianto di depurazione della Frazione COMERCONI del Comune di Nicotera; in particolare ed in senso descrittivo e non limitativo, il servizio specificatamente consiste:

1. nella gestione tecnico operativa dell'impianto da realizzarsi attraverso personale all'uopo qualificato in numero sufficiente, con la fornitura dei materiali di consumo che necessitino, attrezzature congrue per tipologia e quantità, smaltimento di prodotti finali di depurazione e quant'altro non espressamente citato ma che concorra alla corretta esecuzione dell'esercizio stesso;
2. nella conduzione, comprendente tutte le operazioni e le forniture in opera di tutti i reattivi di processo, e di quant'altro, anche se non specificato, necessario per il corretto e continuo funzionamento degli impianti al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione e quindi il rispetto dei limiti allo scarico in conformità alla normativa di riferimento;
3. nella manutenzione ordinaria e programmata comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed opera civile nelle migliori condizioni di conservazione, funzionalità, efficienza e continuità di esercizio, secondo idoneo programma di manutenzione;
4. il servizio di pronto intervento in regime di pronta disponibilità per l'impianto oggetto dell'appalto;
5. nel controllo degli impianti con campionamenti ed analisi, comprendente tutte le operazioni che vanno dal prelievo dei campioni all'esecuzione delle analisi di laboratorio sui liquami, sui fanghi e sui rifiuti per la verifica della funzionalità degli impianti allo scarico nonché allo smaltimento dei fanghi;
2. nella custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento e relative pertinenze;
3. nella conduzione, manutenzione, conservazione e miglioramento delle aree a verde, comprese le alberature interne

agli impianti ed esterne ad essi, qualora queste ricadano nelle fasce di rispetto;

4. nella conduzione, manutenzione e custodia delle opere di smaltimento del ricettore finale di qualunque tipo, costituzione e consistenza, qualora le stesse ricadano all'interno delle aree dell'impianto di depurazione, nonché delle pertinenze e fasce di rispetto, anche se esterne, agli impianti stessi;
5. nella tenuta dei registri giornalieri, delle schede di manutenzione, del registro di carico e scarico fanghi e dello svolgimento di tutte le pratiche attinenti la gestione degli impianti e l'assunzione, in qualità di Concessionario del Servizio delle responsabilità connesse alla gestione ed all'esercizio dell'impianto oggetto dell'appalto, nelle more delle vigenti disposizioni di Legge e secondo quanto meglio specificato negli articoli del presente Capitolato;
6. nell'eventuale aggiornamento delle pratiche di tutti gli impianti in modo da ottenere il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico da parte degli Enti preposti.
7. nella manutenzione straordinaria, nelle modalità appresso specificate, comprendente tutte le operazioni di riparazione delle apparecchiature, macchinari ed opere civili o parti di essi esistenti negli impianti che dovessero presentare disfunzioni per guasti, rotture, usura eccessiva o altro;

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate, al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione, il regolare smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta derivanti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze. Nel prosieguo per apparecchiature si intenderanno sia le apparecchiature elettromeccaniche che i macchinari e gli strumenti di misura, di controllo e di ogni altro tipo, comprese le riserve di qualsiasi genere; per opere civili si intenderanno le vasche, i fabbricati, le recinzioni, le sistemazioni dei piazzali e strade interne e così via. Gli obblighi dell'Appaltatore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature ed alle aree a verde ed alle barriere arboree ricadenti nelle aree degli impianti di depurazione, nonché di quelle accessorie, pertinenze ed aree di rispetto, anche se esterne, purché facenti parte integrante delle precedenti, il tutto con le modalità previste nei successivi articoli del presente Capitolato. Per quanto attiene le attività oggetto dell'appalto, l'Ente eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo.

## **ART. 2 - ONERI A CARICO DELL'ENTE**

Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi a:

- la fornitura di tutta la documentazione esistente relativa agli impianti;
- la spesa per gli interventi strutturali, per gli adeguamenti tecnologici degli impianti e per la revisione degli stessi;
- i lavori di straordinaria manutenzione secondo le modalità di cui all'art. 29 del presente Capitolato.
- le spese relative al consumo di energia elettrica degli impianti di depurazione e loro pertinenze;

## **ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si impegna a provvedere con propria mano d'opera, mezzi ed attrezzature alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento di acque reflue elencati. Sono pertanto a suo carico:

- il personale necessario per la gestione ed il controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento;
- la guardiania ed il controllo necessari a garantire il servizio continuativo;
- la messa a disposizione di squadre di pronta intervento, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie, in grado di poter intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi.;
- tutte le operazioni relative alla gestione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali di consumo, dei polielettroliti e/o altri prodotti necessari per la disidratazione dei fanghi, dei detergenti-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l'igiene del personale, dei prodotti per la derattizzazione e disinfestazione, dell'ipoclorito di sodio per la disinfezione dell'effluente, della fornitura di quanto necessario per la corretta

efficienza depurativa degli impianti;

- per ciascuna delle stazioni di sollevamento esistenti nell'impianto dovranno essere garantite minimo due pulizie annuali delle vasche ed in generale ogniqualvolta fosse necessario;
- la spesa per il carico, il trasporto e il conferimento alle stazioni di smaltimento dei fanghi, del grigliato e delle sabbie, compresi gli oneri di discarica;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
- tutti i materiali necessari per la manutenzione ordinaria e programmata;
- la compilazione del libro giornale, delle schede e dei libretti di manutenzione;
- la fornitura, tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- la stesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) sottoscritta dall'Appaltatore per compilazione e dall'Ente in qualità di dichiarante;
- la predisposizione dei piani di sicurezza e di quanto altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ad esclusione degli interventi strutturali che sono un onere dell'Ente;
- i controlli chimici, fisici, biologici secondo quanto previsto all'art. 26 del presente Capitolato;
- la presentazione all'Ente dei reperti analitici regolarmente firmati da un tecnico abilitato e delle relazioni mensili secondo modello da concordare;
- le coperture assicurative richieste all'art. 7 del presente Capitolato;
- le spese di contratto, di registrazione ed accessorie;
- qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato.

## CAPITOLO II - SERVIZIO E CONSEGNA DELLE OPERE

### ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO

L'importo presuntivo posto a base di gara, soggetto a ribasso, relativamente al periodo di anni due decorrente dalla data di consegna delle opere, valutato in maniera forfetaria, per l'espletamento di tutte le attività di gestione e per i lavori di ordinaria, programmata e straordinaria manutenzione degli impianti di depurazione e di sollevamento è fissato secondo la seguente tabella

	mensile	annuale	biennale
importo servizio comprensivo di € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.719,17	€ 32.630,04	€ 65.260,08
IVA 10%	€ 271,92	€ 3.263,00	€ 6.526,01
	€ 2.991,09	€ 35.893,04	€ 71.786,09

### ART. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena della immediata risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dall'art. 7, e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, ad assicurare l'espletamento del servizio.

Ai soli fini del rilascio della certificazione lavori ai sensi del DPR 207/2010 la gestione rientra nella categoria SOA OS22.

E' consentito il subappalto dei soli lavori di trasporto e smaltimento dei fanghi e di rinnovamento delle opere civili, alle condizioni previste dall'articolo 105, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Appaltatore del servizio.

Non sono considerati subappalto le opere specialistiche.

#### **ART. 6 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA**

L' Appaltatore per l'affidamento del servizio deve produrre la sotto indicata dichiarazione con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n° 445/2000:

- di aver preso esatta conoscenza delle opere che formano oggetto del servizio, della loro consistenza e del loro stato sia costruttivo che manutentorio, dichiarando espressamente di avere tenuto conto di ogni condizione preesistente all'affidamento, nonché di eventuali incompletezze, errori od altro nei dati riportati nelle Documentazioni Tecniche;
- di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali, in particolare di quelle di cui all'art. 14 del Capitolato d'onori, che possono aver influito, a suo giudizio, circa la convenienza di assumere il servizio di che trattasi e di aver esattamente valutato l'efficienza degli impianti nelle varie stazioni, lo stato di consistenza e di conservazione delle opere, macchinari ed apparecchiature connesse, la qualità e quantità dei reflui in arrivo agli impianti in qualunque periodo dell'anno, nonché la qualità e quantità dei fanghi e di qualsiasi altro rifiuto prodotto dagli impianti, tenuto conto del trasporto e delle possibili forme e luoghi di smaltimento;
- di aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono aver attinenza ed influenza con l'oggetto del servizio, per ogni conseguente effetto ai fini dello svolgimento dello stesso;
- di aver preso contezza della natura del servizio, di cui all'art. 1 del Capitolato d'onori, dello stato dei luoghi, dei fatti e di ogni circostanza che possa avere attinenza ed incidenza sul rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/08, 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni e sull'adeguamento alle stesse norme sia per gli ambienti di lavoro che per la redazione dei piani di sicurezza;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole indicate nel Capitolato d'onori.

Dovrà essere presentata dichiarazione in carta legale, di cui all'articolo 105, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il subappalto.

#### **ART. 7 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE**

All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire, nelle forme di legge, la cauzione in misura del 10 % dell'importo annuo di gestione. La cauzione dovrà essere versata nelle forme consentite dalle leggi vigenti. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso l'Ente ed i suoi aventi causa. Non si procederà, inoltre, allo svincolo della cauzione se non dopo che siano stati risolti tutti gli eventuali reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze dell'Appaltatore. Salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione dell'Ente, questi si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora, su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti.

Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazioni di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro per le singole categorie. In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa l'Appaltatore potrà vantare verso l'Ente per la ritardata restituzione del deposito cauzionale.

La cauzione è, comunque, incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e per altro fatto imputabile all'Appaltatore senza bisogno di intervento del Magistrato. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve stipulare, per tutta la durata contrattuale, polizza dell'importo pari ad €. 500.000,00 a copertura dei rischi di inquinamento ambientale e polizza RCT e RCO per un importo non inferiore a €. 500.000,00.

#### **ART. 8 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto compresa quella del presente Capitolato d'Oneri e degli atti ad esso allegati, di bollo, di registrazione della copia del contratto, di segreteria, ecc., nonché le spese per il numero di copie richieste per uso dell'Ente. A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello della scadenza del contratto, come pure sono a suo carico le eventuali marche di liquidazione, di quietanza, di bollo sui documenti cantabili e di spesa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore: 1. la tassa di occupazione di suolo pubblico, se dovuta; 2. il risarcimento danni a terzi. L'I.V.A. sarà corrisposta dall'Appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente o dei Comuni beneficiari del servizio. L'Ente ha la facoltà di trattenere sui crediti dell'Appaltatore le somme per l'assolvimento delle imposte, sovrimposte, tasse, soprattasse, multe, danni e di altri oneri cui fosse obbligato per vincoli di solidarietà, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per le spese ed altro esborso cui fosse soggetto per fatto dell'Appaltatore.

#### **ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui al presente Capitolato ha durata di due anni decorrente dalla data di consegna delle opere e comunque si risolverà nel caso in cui venga individuato dall'Autorità d'Ambito il Gestore Unico, senza alcuna richiesta di compensi ulteriori e/o risarcimenti da parte dell'Appaltatore.

L'Ente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, con il preventiva consenso espresso dell'Appaltatore, per ulteriori due anni e comunque non oltre l'individuazione del Gestore Unico.

#### **ART. 10 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad eleggere il suo domicilio legale nel comune di Nicotera, e ciò a tutti gli effetti di legge. L'Appaltatore istituirà ed attrezzerà apposito ufficio dotato di recapito telefonico e posta certificata nonché fax sempre attivo, nella sede scelta.

#### **ART. 11 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'APPALTATORE**

All'Appaltatore, dopo l'approvazione e la registrazione fiscale del contratto, saranno consegnate copia di esso, e del presente Capitolato d'Oneri, controfirmato per accettazione.

#### **ART. 12 - STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO**

All'atto della consegna degli impianti sarà redatto in contraddittorio tra Impresa ed Ente Appaltante uno verbale sullo stato di consistenza degli impianti, nel quale saranno riportate le caratteristiche tecniche degli impianti, gli equipaggiamenti elettromeccanici, lo stato di manutenzione degli stessi, e le indicazioni su tutte le opere comprese nell'appalto.

In nessun caso futuri riscontri diversi, non segnalati all'atto della redazione del verbale di consistenza, potranno essere motivo di richieste di maggiori compensi.

La consistenza sintetica di ogni singolo impianto di depurazione e di sollevamento sarà desunta dalla documentazione tecnica presente sugli impianti. L'Appaltatore è tenuto a verificare eventuali incompletezze, errori, modifiche od altro dei dati riportati nelle predette Documentazioni Tecniche.

L'impianto oggetto del presente Capitolato è:

**DEPURATORE IN LOCALITÀ "Fillotta" della Frazione Comerconi di Nicotera - Foglio 8 particella 506;**

#### **ART. 13 - RICONSEGNA DELLE OPERE A FINE SERVIZIO**

Alla scadenza del contratto, e comunque ogni qualvolta si dovrà procedere alla dismissione di un intero impianto o parte di esso, si redigerà opportuno verbale di consistenza specificando, nel verbale che si andrà a redigere, se vi sono obblighi a carico dell'Appaltatore ed il tempo entro il quale la medesima dovrà adempiervi. In caso di inadempienza l'Ente procederà all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore con la maggiorazione del 10 % a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente stesso, a detrarsi dai compensi residui spettanti all'Appaltatore.

## **CAPITOLO III OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

### **ART. 14 - CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre gli impianti di depurazione e di sollevamento in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento ventiquattro ore su ventiquattro degli impianti affidati e le relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del contratto, delle quali responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale dell'Ente, comunque e per qualsiasi fine, fosse presente presso i suddetti impianti. Gli obblighi a carico dell'Appaltatore, di cui al presente Capitolato d'Oneri, dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione e potranno impegnare anche le ore notturne; tutti i maggiori oneri per le operazioni, comprese le custodie, compiute oltre l'orario giornaliero di lavoro (compreso quello notturno) s'intendono compensati col compenso forfettario stabilito nel contratto del servizio e l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere per tale titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio, senza diritto a maggiore compenso, anche in caso di eventi eccezionali nei limiti della consistenza e della capacità delle opere affidate.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad assumere a proprio carico altri impianti di depurazione che si rendessero disponibili nel corso del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto principale. Parimenti non dà diritto a maggiore compenso l'arrivo all'impianto di sostanze di qualsiasi natura e consistenza provenienti dalla rete di fognatura cittadina, per suo uso improprio.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o verbalmente, all'Ente tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare alle opere affidate. Qualora la disfunzione determini il totale blocco della funzionalità dell'impianto di depurazione (by-pass, mancato funzionamento del sistema ossidativo, mancato funzionamento del ricircolo fanghi) e operativa per le stazioni di sollevamento (blocco pompe, fuoriuscite di liquame), l'Ente provvederà al totale scorporo dalle spettanze residue del corrispettivo di gestione per ogni giorno di mal funzionamento. Sarà inoltre applicata la penale prevista al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

L'Appaltatore, quale che sia lo stato di esercizio delle opere all'atto dell'affidamento, è tenuto a svolgere il servizio relativamente a tutte le stazioni affidate, provvedendo all'attivazione di quelle non in esercizio, restando a sua cura l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione a ciò occorrente (nulla osta prevenzione incendi, autorizzazioni ANCC, autorizzazioni stoccaggio, oli minerali, schede mod. A e mod. B per gli impianti di messa a terra e linee elettriche, autorizzazioni U.T.I.F. per produzione energia elettrica, ecc.) avendone, se necessario, ogni più ampia delega ad operare anche in nome e per conto dell'Ente.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale intese nel più vasto significato. Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o da Autorità interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse alle scadenze periodiche previste all'Ente.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

### **ART. 15 - CUSTODIA**

L'Appaltatore ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti ogni impianto e le sue pertinenze, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del servizio con redazione di appositi verbali. In conseguenza l'Appaltatore è obbligato al ripristino, reintegro, sostituzione di qualsiasi opera civile, apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quant'altro affidato e facente parte degli impianti, pertinenze, aree a verde, opere di recapito finale, che venisse deteriorato, danneggiato, distrutto o asportato in dipendenza di deficiente sorveglianza e custodia o di furto, nei tempi inderogabili stabiliti dall'Ente.



E<sup>1</sup>, peraltro, a suo totale carico anche l'onere per la posa in opera delle apparecchiature di cui al precedente capoverso. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda a quanto stabilito nel periodo precedente nei tempi assegnati, l'Ente attiverà le necessarie procedure per provvedervi a danno dell'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati tutti gli oneri all'uopo necessari con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente, da detrarsi dai compensi spettanti all'Appaltatore medesimo. Si intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quant'altro eventualmente da sostituire dovranno avere, se reperibili in commercio, le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originari e dovranno essere costruiti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza la sostituzione potrà avvenire con apparecchiature, macchinari, attrezzature e quant'altro di equivalenti caratteristiche preventivamente accettati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In conseguenza di quanto sopra l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo anche nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature, i macchinari le attrezzature e quant'altro ripristinato, reintegrato e sostituito abbiano valore di mercato superiore di quelle deteriorate, danneggiate, distrutte o asportate. Non si darà luogo ad addebiti all'Appaltatore solo nel caso che sia riconosciuta la causa di forza maggiore, dalla quale è, in ogni caso e sempre, espressamente escluso il furto comunque avvenuto. Fermo restando quanto stabilito all'art. 7, qualora l'Appaltatore, ai fini di cui ai precedenti commi e di quant'altro previsto in contratto e per calcoli di propria convenienza, intenda sottoscrivere altra polizza assicurativa di qualsiasi genere, non potrà in nessun caso avanzare pretese o indennizzi a qualunque titolo riferiti.

#### **ART. 16 - AREE A VERDE**

L'Appaltatore è obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree a verde interne agli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento ed esterne ad essi, qualora ricadano nella fascia di rispetto. In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

#### **ART. 17 - INCONVENIENTI E DANNI A TERZI**

In conformità a quanto prescritto nel contratto di appalto, l'Appaltatore, assumendone ogni responsabilità, risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso terzi, di qualsiasi inconveniente e danno all'ambiente circostante, alle persone, agli animali ed alle cose in rapporto alle prestazioni oggetto del servizio. Sono a completo carico dell'Appaltatore la cura e le spese per evitare inconvenienti e danni, come pure a suo carico è il completo risarcimento di essi quando abbiano a verificarsi, senza diritto di alcun indennizzo di sorta. In esecuzione e per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato, l'Ente trasmetterà all'Appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi e quant'altro comunque derivante dalla esecuzione del servizio che dovessero apparire riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore medesimo. L'Appaltatore provvederà all'atto della ricezione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Ente da ogni responsabilità.

#### **ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Ente, improrogabilmente entro quindici giorni dalla data della stipula del contratto, il sistema organizzativo che intende attuare per lo svolgimento del servizio medesimo nel periodo di durata dello stesso. Successivamente, in caso di variazioni, invierà analoga comunicazione con la quale verrà aggiornato il sistema organizzativo.

L'Appaltatore è parimenti obbligato a comunicare ogni variazione del proprio sistema organizzativo in occasione di affidamenti di nuovi impianti o dismissione di impianti già affidati entro trenta giorni dalla data del relativo verbale. La ritardata presentazione del sistema organizzativo del servizio entro i termini fissati nei due commi precedenti comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'alt. 39 del presente Capitolato.

L'inosservanza del comma precedente comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'alt. 39 del presente Capitolato. Qualora per assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato, per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore dovesse avere la necessità e/o ritenere di potenziare l'organizzazione del servizio, in particolare il proprio personale addetto a qualsiasi livello, lo stesso vi provvederà a propria cura e spese.

L'Appaltatore dovrà altresì assistere l'Ente nei controlli e verifiche e dovrà mettere a disposizione un ufficio attrezzato.

L'Appaltatore dovrà garantire il coordinamento delle proprie prestazioni con l'esecuzione di eventuali progetti formativi che abbiano ad oggetto impianti inclusi nell'appalto.

#### **ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Tutto il personale addetto all'impianto dovrà essere munito, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, della tessera sanitaria ed essere sottoposto periodicamente alle necessarie visite di controllo ed alle necessarie vaccinazioni, L'Ente viene sollevato da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero risultare da omissioni o imperizia o negligenza del personale dell'Appaltatore addetto agli impianti o da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore, restando, a riguardo, unico responsabile l'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore è obbligato ad indicare un tecnico diplomato che sovrintenda alla conduzione ed alla organizzazione del personale addetto.

L'Appaltatore deve, inoltre, stabilire, nel comprensorio nel quale ricadono gli impianti, un proprio centro operativo dotato di collegamento telefonico, per l'impiego di squadre di pronto intervento in grado di poter intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi. L'inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalla legge e dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" per il personale - escluso quello delle Amministrazioni Comunali - dipendenti da Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili, depurazione delle acque (contratto FISE del 30/04/2003 igiene ambiente) ed a continuare ad applicare il suddetto contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino al rinnovo del medesimo.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in esso contratto previsto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino al termine del servizio anche se egli non fosse aderente alle Associazioni stipulanti e dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni sua qualificazione giuridica, economica.

L'Appaltatore dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela e protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando all'Ente, non oltre quindici giorni dalla stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo del servizio una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

L'Ente si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti dell'Appaltatore a richiesta dell'Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, per qualsiasi inadempienza e infrazione che fosse segnalata a carico dell'Appaltatore e fino alla cessazione della lamentata irregolarità, senza che il fermo comporti diritto ad interessi o ad altra pretesa nei confronti dell'Ente.

L'Appaltatore, ogni due mesi, dovrà inviare all'Ente copia dei versamenti effettuati per dimostrare di avere ottemperato, a norma di legge, alle contribuzioni assicurative e previdenziali. Ogni rinnovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicato dall'Appaltatore all'Ente. La mancata o incompleta e, comunque, irregolare assicurazione obbligatoria del personale comporterà da parte dell'Ente la denuncia alle Autorità preposte per i provvedimenti contravvenzionali, anche quando si tratta di mancata rinnovazione o aumento nei modi e termini previsti dalla legge.

## **ART. 21 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile per la sicurezza sugli impianti, il quale deve essere dotato di specifiche competenze ed esperienze nei vari settori ed al quale sono demandate tutte le incombenze e gli adempimenti previsti per legge. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla consegna delle opere il nominativo del Responsabile per la sicurezza alla Stazione Appaltante. L'inadempienza in tutto o in parte dei precedenti commi del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato. L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, è obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire condizioni di lavoro del proprio personale sicure dal punto di vista infortunistico e salubri sotto il profilo dell'igiene del lavoro, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e/o quelle che verranno eventualmente emanate durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano operativo di sicurezza (particolarizzato per il cantiere in questione) sia il documento relativo alla valutazione dei rischi, una copia del quale dovrà essere depositata sull'impianto stesso a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.

L'Appaltatore in particolare è obbligato:

- a verificare costantemente la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni provvedimento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni;
- a provvedere all'addestramento del proprio personale all'uso di mezzi personali di protezione, all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica;
- ad assicurare i servizi di natura sanitaria nel rispetto della normativa vigente in materia e/o quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando l'impianto dei necessari presidi di pronto soccorso;
- a dotare, ove necessario, e a mantenere in perfetto stato presso gli impianti idonei mezzi portatili di estinzione incendi (estintori).

Le norme di sicurezza e di igiene sono estese anche al personale dell'Ente ed esterno autorizzato ad accedere sugli impianti di depurazione e loro pertinenze.

L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato a segnalare con tempestività la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo. Gli interventi aventi caratteristiche di installazioni mobili, in particolare presidi di pronto soccorso, gli estintori, pedane, tappetini, caschi protettivi, ecc., saranno forniti a cura e spese dell'Appaltatore ed i relativi oneri si intendono compensati con il canone forfettario di cui all'art. 4. L'Appaltatore rimane investito di ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni o malattie da lavoro, della quale responsabilità si intende sollevato il personale dell'Ente preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento sulla Direzione, Contabilità e Collaudo dei lavori dello Stato, approvato con D.P.R. 207/2010.

## **ART. 22 - DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI**

L'Appaltatore dovrà nominare per tutta la durata del contratto un tecnico diplomato, abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale al quale affidare la Direzione Tecnica degli impianti ricadenti nell'ambito.

Il Direttore Tecnico degli impianti resterà responsabile con lo stesso Appaltatore di ogni conseguenza civile e penale derivante dall'espletamento del servizio ed è, inoltre, responsabile del regolare svolgimento del servizio medesimo e dei processi di depurazione. Di tale nomina l'Appaltatore dovrà dare comunicazione all'Ente, che si riserva di esprimere il proprio benestare.

Il Direttore Tecnico degli impianti, se non dipendente dell'Appaltatore, dovrà rilasciare espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico degli impianti dovrà essere reperibile ed il suo recapito, unitamente a quello telefonico, dovrà essere comunicato all'Ente. Avrà come sede lavorativa di riferimento l'Ufficio di cui all'ultimo comma del

precedente art. 10.

Il Direttore Tecnico dovrà, altresì, dimostrare, di aver maturato specifica esperienza nel servizio di conduzione di impianti di depurazione. Ogni e qualsiasi onere rinveniente da quanto riportato nel presente articolo è a carico dell'appaltatore.

L'inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

#### **ART. 21 - MEZZI MECCANICI - MATERIALI - ATTREZZI - CARTELLI DI CANTIERE**

L'Appaltatore, entro venti giorni dalla stipula del contratto, deve specificare e comunicare all'Ente i mezzi che intende impiegare per l'esecuzione del servizio, specificando le caratteristiche più significative di tali mezzi. La ritardata comunicazione di cui al precedente comma entro i termini fissati comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato del presente Capitolato. Gli interventi sulle opere, il trasporto dei fanghi e delle materie di risulta, la pulizia, la disinfezione e tutte le operazioni, dovranno essere effettuati, per norma, con mezzi meccanici, materiali ed attrezzi idonei, conformemente alle prescrizioni ed autorizzazioni di legge. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore è obbligato ad esporre all'ingresso dell'impianto, ed a mantenerlo integro ed in decorose condizioni per tutta la durata del servizio, un cartello di cantiere riportante l'intestazione "Comune di NICOTERA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COMERCONI, SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL' IMPIANTO - APPALTATORE \_\_\_\_\_

L'inadempienza alle disposizioni di cui al precedente comma comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato del presente Capitolato.

#### **ART. 22 - APPARECCHIATURE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione con immediatezza ad ogni qualsiasi richiesta dell'Ente, un campionario automatico le cui caratteristiche e prestazioni gli verranno comunicate dall'Ente stesso.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di sostituire temporaneamente le apparecchiature comunemente installate sugli impianti in caso di guasto onde garantire comunque la continuità del servizio ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato. Qualora l'Appaltatore non provvederà a quanto stabilito nei comma precedenti nei tempi prescritti, l'Ente vi provvederà a danno, portando i relativi oneri che andrà ad anticipare in detrazione dai primi certificati di pagamento maturati, fatta, comunque, salva l'applicazione da parte dell'Ente della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato del presente Capitolato.

L'Ente si riserva la facoltà di installare presso gli impianti affidati all' Appaltatore strumenti ed apparecchiature di controllo e sistemi di telecontrollo e monitoraggio.

#### **ART. 23 - LIMITI ALLO SCARICO**

L'Appaltatore è obbligato a condurre gli impianti in modo da garantire il rispetto dei limiti di legge relativamente agli effluenti degli impianti stessi.

Nel caso in cui, per deficienze strutturali dell'impianto, non eliminabili con gli interventi di straordinaria manutenzione non fosse possibile garantire il rispetto dei limiti prefissati, l'Appaltatore ha l'obbligo di documentare la non rispondenza dell'impianto e dovrà proporre gli interventi necessari per il conseguimento dei limiti di legge.

L'Ente sottoporrà la proposta dell'Appaltatore alle opportune verifiche tecniche, facendo propria la proposta dell'Appaltatore o proponendo altre soluzioni.

Ove l'Appaltatore non desse la comunicazione suddetta e a seguito di controlli effettuati dall'Ente Appaltante o dall'ARPACAL sia accertato il superamento dei limiti allo scarico di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento applicherà la penale di cui al punto 2 dell'art 39 del presente Capitolato.

Qualora a seguito di controlli delle Autorità competenti vengano irrogate sanzioni amministrative legate al superamento dei limiti allo scarico, in caso di accertata responsabilità dell'Appaltatore, l'Ente si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore, il quale rimane unico responsabile ed obbligato alla corresponsione dell'importo della sanzione in

caso di soccombenza, sollevando l'Ente da qualsiasi onere e responsabilità.

L'Appaltatore ha, in ogni caso l'obbligo ogni qual volta le caratteristiche dell'effluente siano difformi dai limiti allo scarico di cui ai comma precedenti, a dare comunicazione entro un'ora dall'accertamento all'Ente, registrando l'evento sul relativo quaderno di marcia.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

#### **ART. 24 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA**

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, in relazione alle specifiche stazioni di trattamento che costituiscono l'impianto di depurazione ed alle stazioni di sollevamento, alla manutenzione ordinaria programmata. La manutenzione ordinaria programmata riguarderà, oltre le apparecchiature, anche tutte le opere civili.

L'Appaltatore è obbligato a predisporre il programma della manutenzione ordinaria che, previa approvazione dell'Ente, dovrà essere conservato presso ogni impianto ed aggiornato in relazione alle esigenze manutentorie e, comunque, con cadenza trimestrale.

In tale programma, che terrà a base le direttive generali riportate nelle Norme di Manutenzione previste dalla Case Costruttrici, dovrà essere indicato, per quanto attiene in particolare le apparecchiature:

- > tipo, collocazione e numero di matricola di ogni apparecchiatura;
- > numero delle ore di lavoro effettuate dalle apparecchiature {nel caso desunte anche da informazioni in loco};
- > tipo di intervento programmato;
- > frequenza di effettuazione di ogni intervento.
- > La manutenzione ordinaria programmata, come definita nel presente articolo, deve intendersi come minimo obbligatoria, per cui, quando apparecchiature ed opere civili necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di quelle previste per effetto di particolari condizioni di lavoro, nulla sarà dovuto all'Appaltatore.

Resta a totale carico dell'Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale necessario per l'esecuzione della manutenzione ordinaria di ciascuna apparecchiatura ed opera civile secondo il programma predisposto dall'Appaltatore stesso ed approvato dall'Ente.

E' parimenti a totale carico dell'Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale occorrente per l'esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria delle unità operatrici ed in particolare:

- a) attrezzi di qualsiasi tipo per le pulizie;
- b) materiale minuto quale contatori, relè, bobine, fusibili, teleruttori, transistori, lampade-spia, lubrificanti spray, bulloni, molle di richiamo, gommini, giunti elastici, guarnizioni, paraoli, cinghie di trasmissione, morsetti, filtri aria ed olio ecc.. ;
- c) cuscinetti di qualsiasi tipo;
- d) tiranti per turbine galleggianti e per bracci di mulinelli;
- e) grassi ed oli lubrificanti per rabbocchi e sostituzioni complete;
- f) mercurio per rabbocchi e sostituzioni complete;
- g) ipoclorito di sodio;
- h) calce idrata;
- i) cloruro ferrico;
- j) polielettroliti;
- k) prodotti antischiuma;
- l) coagulanti inorganici;
- m) detergenti;
- n) contenitori provvisori per reattivi ed additivi;
- o) materiali disinfestanti;
- p) materiali disinfettanti;
- q) materiali per derattizzazioni;

- r) insetticidi;
- s) vernici epossidiche e/o di tipo marino;
- t) materiali per tinteggiature e dipinture;
- u) sabbia per reintegri parziali e totali.

La fornitura di additivi e reattivi sarà comprensiva, oltre che del trasporto in sito, anche dello scarico e riempimento dei serbatoi di stoccaggio e di ogni altra prestazione a ciò connessa (anche l'eventuale pompaggio dell'automezzo di trasporto ai serbatoi di stoccaggio).

Qualora sull'impianto venissero installate nuove apparecchiature, anche a queste verranno applicate le norme di manutenzione ordinaria e programmata.

Il ritardo o l'incompleta predisposizione e presentazione, entro i termini di cui al terzo capoverso del presente articolo del programma della manutenzione ordinaria e, comunque, la ritardata, errata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata alla scadenza prefissata, darà luogo all'applicazione delle penali di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

#### **ART. 25 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Qualora durante lo svolgimento del servizio si dovessero verificare guasti o rotture alle opere affidate all'Appaltatore tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione degli interventi necessari, l'Appaltatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'Ente, specificando i tempi necessari alla riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura guasta, le procedure gestionali operative adottate caso per caso adottate per sopperire nel periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature. Qualora l'Appaltatore non dia tempestiva comunicazione di guasti o rotture delle opere affidate si applicherà la penale di cui al punto 2 dell'art. 39.

L'Appaltatore, per la riparazione, o sostituzione, dovrà presentare immediatamente un preventivo all'Ente, formulando apposita analisi dei prezzi, sulla base dei prezzi di mercato vigenti per le apparecchiature in questione e dei Contratti Collettivi Nazionali per la manodopera. L'Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta economica, di approvare il preventivo di spesa ed autorizzare l'esecuzione dell'intervento, a suo insindacabile giudizio. Ai costi riconosciuti verrà comunque applicato il ribasso d'asta.

Dopo l'intervento l'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ente della gestione l'avvenuta riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura guasta.

L'Ente si riserva di verificare in ogni momento la correttezza delle operazioni gestionali messe in campo per la risoluzione del problema e comunque che le cause dell'intervento non siano ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia dell'Appaltatore, nel quale ultimo caso applicherà la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

Qualora l'Appaltatore non effettui la riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature guaste nei tempi comunicati oppure non garantisca il servizio con apparecchiature di scorta verrà applicata la penale di cui al punto 1 dell'art. 39.

Qualora non venga effettuata la riparazione entro 10 giorni dal tempo utile indicato dall'Appaltatore, oltre alla penale di cui al punto precedente, l'Ente si riserva la possibilità di eseguire in danno, nei confronti dell'Appaltatore, con la maggiorazione del 10 % a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente stesso a detrarsi dai compensi residui spettanti all'Appaltatore.

#### **ART. 26 - DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di espletare tutte le formalità di legge richieste per la gestione dell'impianto (certificazioni prevenzione incendi, autorizzazioni stoccaggio oli minerali, schede per gli impianti di messa a terra e linee elettriche, ecc.), l'Appaltatore è obbligato a tenere a disposizione presso ciascun impianto di depurazione e di sollevamento, custodendola, la documentazione tecnica ed amministrativa di progetto e costruzione dell'impianto, delle norme di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche stabilite dalle Ditte fornitrici delle stesse, atti

autorizzativi di qualunque tipo (in particolare quelli relativi all'esercizio degli impianti e/o singole stazioni), verbali, ecc., che gli verranno consegnati dall'Ente dalle altre Amministrazioni cui competono controlli ed ispezioni di legge.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere su ciascuno degli impianti affidati un apposito Quaderno di Marcia, opportunamente predisposto e preventivamente vidimato dall'Ente, sul quale dovranno essere registrate, con le frequenze appresso indicate, le seguenti informazioni:

*Frequenza giornaliera*

- a) anomalie quali interruzioni di energia elettrica, arrivo di scarichi anomali e loro natura, fuori servizio di apparecchiature e macchinari e cause che hanno determinato il disservizio; per ogni evento dovrà essere registrata la relativa durata, riportando l'ora di inizio e di cessazione dell'evento;
- b) visite e sopralluoghi effettuati da Autorità di controllo e relativa motivazione (ARPAC, Polizia Giudiziaria, ecc.);
- c) volume giornaliero affluente ed effluente dall'impianto;
- d) per gli impianti a fanghi attivi a biomassa sospesa il volume del fango sedimentato in 30 minuti giornalmente e la concentrazione di solidi sospesi e quindi lo SVI, mensilmente;
- e) per gli impianti ossidativi la concentrazione dei fanghi in ogni corrente di ricircolo immessa nella miscela aerata, mensilmente;
- f) per gli impianti ossidativi il volume di fango di supero scaricato.

*Frequenza mensile*

- a) consumi elettrici distinti per energia attiva ed energia reattiva;
- b) consumi di reagenti quali ipoclorito di sodio, bisolfito di sodio, cloro-gas, calce idrata, cloruro ferrico, polielettrolita e di ossigeno liquido laddove previsto, ecc.;
- c) consumi di gasolio, olio combustibile, metano o altri combustibili;
- d) rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del luogo di destinazione, del tipo e del quantitativo distinti per: \* fanghi (kg e percentuale in secco) \* materiale grigliato (kg e volume) \* sabbie (me) \* oli (q.li).

L'Appaltatore dovrà trasmettere entro il giorno 15 di ogni mese all'Ente, secondo le indicazioni che gli verranno fornite, una relazione sintetica, per ciascun impianto, sull'andamento del servizio, accompagnata da una scheda riassuntiva dei principali parametri di esercizio dell'impianto registrati nel mese precedente, relativamente a:

- a) portata totale mensile affluente ed effluente espressa in mc/mese;
- b) concentrazione media mensile dei principali parametri inquinanti in ingresso ed in uscita \* SST \* BOD5 \* COD \* Materiale in sospensione \* Azoto totale \* Azoto ammoniacale \* Azoto nitroso \* Azoto nitrico \* Fosforo totale \* Tensioattivi come MBAS.
- c) temperatura media mensile del liquame affluente □ pH medio mensile del liquame affluente
- d) consumi totali mensili di energia elettrica attiva e reattiva
- e) consumi totali mensili di ipoclorito di sodio, calce idrata, cloruro ferrico, polielettrolita per chiariflocculazione e disidratazione fanghi
- f) consumi totali mensili di gasolio, olio combustibile, metano o altri combustibili
- g) quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del luogo di smaltimento relativamente ai fanghi (con indicazione del volume e percentuale in secco) la grigliatura (con indicazione del volume e peso), sabbie ed oli.

L'Ente si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore lo standard con cui dovranno essere trasmessi i dati. L'Ente si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni alla tipologia e alla frequenza dei dati richiesti senza alcun maggior onere.

In caso di ritardo nella compilazione, aggiornamento, trasmissione, deposito presso l'impianto e nel caso di insufficiente e/o inesatta compilazione e/o tenuta della suddetta documentazione, il ritardo nelle trascrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

Tutti gli atti richiesti di cui al presente articolo, ad eccezione degli atti autorizzativi, dovranno essere sottoscritti dal Direttore Tecnico degli impianti. L'Ente si riserva la facoltà, tramite i propri Uffici centrali, di stabilire i documenti tipo di cui ai precedenti punti sui quali riportare i relativi dati; l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi immediatamente senza eccezione alcuna. I diagrammi dei misuratori di portata e degli altri apparecchi di misura e controllo vanno depositati presso gli impianti.

L'Appaltatore è obbligato a tenere presso ciascun impianto, custodendola, tutta la documentazione che con il presente articolo è tenuta a compilare.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare in visione, ai funzionari ed agli agenti autorizzati dall'Ente ed alle Autorità cui competono i controlli e le ispezioni di legge, la documentazione di cui al presente articolo.

#### **ART. 27 - AFFIDAMENTO O DISMISSIONE DI STAZIONI DI TRATTAMENTO D'IMPIANTO AFFIDATO**

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di procedere all'affidamento o alla dismissione di nuovi impianti di depurazione e/o stazioni di sollevamento, accessori e manufatti pertinenti già affidati all' Appaltatore. Nel caso in cui si procederà all'affidamento di nuove stazioni, l'Appaltatore è obbligato ad accettare e gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono intesi anche alle nuove stazioni. L'affidamento di nuovi impianti di depurazione e/o stazioni di sollevamento comporterà la rideterminazione del canone forfettario, relativamente all'impianto, secondo quanto stabilito all'art. 36 del presente Capitolato.

Nel caso si proceda alla dismissione di nuovi impianti di depurazione, l'Appaltatore è tenuto ad accettare senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, assicurando il servizio per le restanti opere affidate. La dismissione di nuovi impianti di depurazione comporterà la rideterminazione del canone forfettario, relativamente all'impianto affidato, secondo quanto stabilito nell'alt. 36 del presente Capitolato.

Affidamenti e dismissioni di nuovi impianti di depurazione e/o stazioni di sollevamento già affidati all'Appaltatore saranno oggetto di atti aggiuntivi al contratto principale solo quando ciò comporti variazione del compenso. Affidamenti e dismissioni saranno verbalizzate con le stesse modalità, riportate negli articoli 12 e 13 del presente Capitolato. Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi deN'art. 46 del presente Capitolato.

Nel caso in cui, successivamente all'affidamento del servizio, vengano installate sull'impianto speciali apparecchiature per il controllo automatico e per la misura dei parametri chimici, fisici e biologici e/o per la trasmissione dei dati relativi al suo funzionamento e qualunque altro tipo per ottimizzare i rendimenti delle macchine e per la misura dei dati medesimi, gli obblighi di cui al presente Capitolato a carico dell'Appaltatore si intendono estesi anche alle predette apparecchiature, in particolare per la conduzione e la manutenzione ordinaria e programmata, senza per questo poter pretendere maggiori compensi oltre quelli pattuiti, in quanto eventuali nuovi oneri si intendono compensati con i benefici derivanti all'Appaltatore medesimo a seguito delle suddette installazioni.

#### **ART. 28- AFFIDAMENTO DI NUOVO IMPIANTO**

L'Ente si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di affidare all'Appaltatore, il quale è obbligato ad accettare, eventuali nuovi impianti di depurazione e di stazioni di sollevamento, il maggiore compenso da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo. Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui a presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato.

Gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono estesi anche agli impianti di depurazione e di stazioni di sollevamento affidati nel corso del contratto. Per l'affidamento di un nuovo impianto di depurazione e/o di stazioni di sollevamento si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 12 del presente Capitolato.

#### **ART. 29 - DISMISSIONE ANTICIPATA D'IMPIANTO**

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di procedere alla dismissione dell'impianto di depurazione affidati all'Appaltatore la quale ultima è obbligata ad aderire alle disposizioni dell'Ente senza diritto ad alcun indennizzo



o compenso di sorta per l'eventuale minore utile.

Nei casi di cui al precedente comma l'Ente procederà alla rideterminazione del compenso forfettario con le modalità stabilite dall'art. 36 del presente Capitolato. Il minore importo da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo. Nei casi sopra citati le decisioni saranno notificate all' Appaltatore con almeno cinque giorni di anticipo. Per la dismissione di un impianto affidato si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 13 del presente Capitolato. Il rifiuto da parte dell' Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato.

## **CAPITOLO IV - ONERI A RICHIESTA**

### **ART. 30 - RINNOVAMENTI, POTENZIAMENTI O ADEGUAMENTI DI MACCHINE, APPARECCHIATURE ED OPERE CIVILI**

L'Appaltatore, per ciascuno degli impianti affidati, potrà fornire al Responsabile del Procedimento, l'indicazione degli interventi, nonché i relativi costi presuntivi, distinti per opere civili ed apparecchiature distinguendo, altresì, il costo delle forniture e quello della posa in opera. L'Ente, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Appaltatore potrà, a suo insindacabile giudizio, scegliere se attuare gli interventi proposti, le somme eventualmente stanziate e le modalità di attuazione. L'Ente si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far eseguire all' Appaltatore le opere civili, la fornitura e posa in opera o la sola posa in opera delle apparecchiature previste, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a dare esecuzione a quanto ordinatogli comporterà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato per inadempienza dell'Appaltatore. In ogni modo non è assolutamente precluso all'Ente di avvalersi direttamente, ove lo ritenga, di altre ditte da scegliersi con le procedure disciplinate dalle leggi in materia, senza che ciò possa costituire, da parte dell'Appaltatore, motivo di opposizione o richiesta economica di qualsiasi tipo.

L'Ente si riserva la facoltà, tramite i propri Uffici centrali, di stabilire le direttive e gli schemi secondo i quali elaborare il piano degli interventi di cui sopra. I rinnovi, sostituzioni, ricostruzioni di cui al presente articolo sono quelli finalizzati a reintegrare le opere civili ed apparecchiature esistenti che abbiano raggiunto il loro limite massimo di vita o che siano state danneggiate ed irrecuperabili a causa di eventi eccezionali e non prevedibili; i potenziamenti o adeguamenti sono quelli necessari per il raggiungimento dei limiti di legge. Tutte le opere di cui al presente articolo sono, comunque, finalizzate ad assicurare il regolare servizio ed il miglioramento dell'efficienza depurativa.

### **ART. 33 - ONERI ULTERIORI A RICHIESTA**

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare all'Appaltatore tutte le lavorazioni ed i servizi di ingegneria che si rendessero necessari per il migliorare il funzionamento degli impianti. A tal fine saranno concordati i relativi compensi e stipulati i conseguenti atti aggiuntivi al contratto principale. In ogni modo non è assolutamente precluso all'Ente di avvalersi direttamente, ove lo ritenga, di altre ditte, da scegliersi con le procedure disciplinate dalle leggi in materia, senza che ciò possa costituire, da parte dell'Appaltatore, motivo di opposizione o richiesta economica di qualunque tipo.

## **CAPITOLO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE**

### **ART. 34 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

A corrispettivo di tutti gli obblighi e prestazioni assunti con il presente Capitolato ad eccezione degli oneri a richiesta sarà corrisposto all' Appaltatore un compenso forfettario a corpo pari ad Euro 40.000,00 annuali detratti del ribasso d'asta.

L'importo comprende la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria con l'esclusione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dei depuratori. Si intende che l'energia elettrica necessaria al funzionamento dei depuratori è a carico dell'Ente Appaltante.

La contabilizzazione degli oneri di cui al presente articolo verrà redatta con cadenza mensile L'Ente provvederà

entro i 30 giorni successivi al trimestre considerato, ad emettere la relativa contabilità ed i certificati di pagamento in favore dell'Appaltatore, per la gestione ordinaria. L'Ente provvederà al pagamento in favore dell'Appaltatore delle somme certificate, entro novanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento. L'Appaltatore rilascerà all'Ente regolari fatture. Dal certificato di pagamento verranno detratti degli eventuali interventi eseguiti dall'Ente in danno dell'Appaltatore, le penalità per inadempienze come precisato all'art. 39 del già citato Capitolato ed il risarcimento dei danni eventuali prodotti alle opere dell'Ente e a terzi, sia in dipendenza del presente contratto che per gli altri rapporti che intercorrono con la stessa Appaltatore. Il compenso forfetario di cui all'art. 4, nel corso del contratto potrà subire variazioni in più o in meno nei casi previsti dagli art. 31 (affidamento o dismissione di stazioni di trattamento di impianto affidato), art. 32 (affidamento di nuovo impianto), art. 33 (dismissione anticipata di impianto) o per imposizione di un limite allo scarico più restrittivo imposto da una nuova normativa.

#### **ART. 35 - REVISIONE DEI COMPENSI ALL'APPALTATORE**

È espressamente esclusa qualsiasi revisione dei compensi corrisposti all'appaltatore, fatte salve eventuali proroghe al contratto, che dovranno, in ogni caso, essere oggetto di apposito atto amministrativo aggiuntivo.

#### **ART. 36 - PENALI**

Qualora vengano accertate inadempienze da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, si darà luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi dei certificati, a titolo di penale come di seguito specificato. La penale verrà determinata di norma quale percentuale (per mille) del compenso totale annuo per il servizio di conduzione stabilito in contratto e/o dell'importo relativo agli oneri a richiesta, o in misura fissa predeterminata.

1. Per ogni giorno di ritardo 1,0 % o del compenso totale annuo riferito al singolo impianto (art. 14, art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29.).
2. Per ogni parametro superato € 500,00. (art. 27, art. 29).

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse ad inosservanze di leggi e regolamenti. L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto dell'Ente di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi occorrenti in danno dell'Appaltatore.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra dovessero ripetersi con una certa frequenza e, comunque, dovessero comportare sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo annuo di cui all'art. 4, sarà applicato l'art. 46 del presente Capitolato.

#### **ART. 37 - COLLAUDAZIONE**

L'Ente emette il certificato trimestrale di pagamento dei compensi. Qualora esistano riserve o domande dell'Appaltatore, unitamente all'attestazione di cui sopra, il Responsabile del Procedimento redigerà relazione riservata sulle riserve e richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, nella quale dovrà avanzare motivate proposte per la risoluzione delle medesime. Nei casi in cui l'ammontare delle riserve comporti una variazione sostanziale, ed in ogni caso, non inferiore al 10% degli importi contrattuali afferenti i suddetti servizi, troverà applicazione, per la risoluzione delle stesse, l'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Negli altri casi troverà applicazione la disciplina del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con D.P.R. 207/2010 E', in ogni caso, escluso il ricorso all'arbitrato per dirimere le controversie.

### **CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VARIE**

#### **ART. 38 - TEMPO UTILE PER DARE ESECUZIONE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AGLI ONERI A RICHIESTA**

L'esecuzione degli oneri a richiesta dovrà avvenire nei tempi stabiliti dall'Ente ovvero in relazione ad ogni altro ordine, che potrà riguardare anche prescrizioni tecniche, impartito dal Responsabile del Procedimento, con apposito

ordine di servizio nel quale sarà fissato, fra l'altro, il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare adempimento a quanto ordinatogli.

Si precisa che non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la prevista consegna od il previsto ordine di servizio.

#### **ART. 39 - SOSPENSIONE**

Qualora ragioni particolari impedissero temporaneamente di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed agli interventi ordinati ai sensi dell'art. 41, l'Ente ha la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a farli riprendere appena dette ragioni vengano a cessare. Tale sospensione e la ripresa dei lavori alla cessazione della sospensione, dovranno essere verbalizzate. Nessun indennizzo, pertanto, spetta all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, però sarà computata nel termine utile a dare esecuzione agli ordini impartiti.

#### **ART. 40 - PROROGHE**

L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed agli interventi nei termini fissati nell'ordine di cui all'art. 41, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Ente, purché le domande siano presentate prima della scadenza dei termini anzidetti. Anche le proroghe dovranno essere verbalizzate.

#### **ART. 41 - DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI**

I documenti riconosciuti validi sono quelli in uso presso l'Amministrazione dell'Ente per i lavori dell'esercizio. L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di variare il tipo ed il numero dei documenti contabili e tecnici e di adottarne dei nuovi e l'Appaltatore ha l'obbligo, in tal caso, di uniformarsi alle relative disposizioni.

#### **ART. 42 - RECESSO DAL SERVIZIO**

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, fatte salve le azioni di rivalsa dell'Ente per gli ulteriori danni cagionati. Il recesso dal servizio comporta automaticamente il recesso da tutte le altre prestazioni previste nell'atto di appalto.

#### **ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto di Appalto, mediante semplice denuncia scritta all'Appaltatore da effettuarsi per raccomandata A.R., qualora l'Appaltatore stesso risulti inadempiente, in base a precedenti diffide ricevute, oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare sollecito svolgimento dei lavori ed in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato d'Oneri ed eventuali atti aggiuntivi.

In ogni caso la risoluzione, che riguarderà l'intero oggetto dell'appalto, dovrà essere decisa dagli Organi di Amministrazione dell'Ente, su proposta dell'Ufficio Tecnico, con le conseguenze previste dall'art. 7, salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale, all'espletamento dell'appalto.

#### **ART. 44 - DIVIETO DI PRELIEVO DEI LIQUAMI**

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di prelevare i liquami di fognatura e, comunque, di usare gli stessi per qualsiasi scopo. L'Appaltatore è tenuta a sorvegliare che non avvengano prelievi di detti liquami da parte di terzi, nelle parti di opere affidategli in custodia.

#### **ART. 45 - ACCESSO SULLE OPERE**

L'Appaltatore non dovrà consentire l'accesso alle opere tenute in conduzione ad estranei.

Sarà consentito l'accesso per le ispezioni e per visite solo ai funzionari autorizzati dall'Ente preposti al settore, alle persone espressamente autorizzate ed ai funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le ispezioni di

legge.

L'Ente, tramite gli Uffici centrali, potrà autorizzare visite agli impianti di depurazione a tutte le persone che facciano richiesta motivata, quali tecnici ed amministratori. Per ogni visita ai terzi autorizzata dall'Ente, questo ne darà comunicazione all'Appaltatore perché consenta l'accesso all'impianto.

#### **ART. 46 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI, NORME DEL CODICE CIVILE, DEFINIZIONE CONTROVERSIE, LEGGI STATALI E REGIONALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 e nelle specifiche leggi regionali, in quanto applicabili, alle norme del Codice civile, alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e l'Appaltatore è escluso il ricorso alla competenza arbitrale restando competente il foro di Vibo Valentia.

L'Appaltatore resta, infine, obbligata al rispetto di qualsiasi norma di legge Statale, Regionale e Regolamentare che dovesse essere emanata nel corso del servizio e che, comunque, regoli o abbia attinenza con la depurazione e l'oggetto dell'appalto.

#### **ART. 47 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La funzione di Responsabile del Procedimento è svolta dal responsabile dell'area tecnica, sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016. Al Responsabile del Procedimento compete, sia per i lavori che per la gestione, le prerogative e le funzioni di cui al Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e del regolamento, approvato con DPR 207/2010.